

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai Giudici  
dott. Roberto APONTE -Presidente  
dott. Pietro GUIDOTTI - Consigliere  
dott. Michele GUERNELLI - Consigliere re. est.  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. omissis/2011 del Ruolo Generale — promossa da

**CESSIONARIO**

- *appellante*;

**nei confronti di**

**BANCA**

- *appellata*

In punto a: appello contro la sentenza omissis/2010 del 24.6.2010 del Tribunale di Ferrara

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come da verbale dell'udienza di p.c..

**Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria — a titolo contrattuale ed aquiliano - della SOCIETA' per dedotto inadempimento di un mandato conferito a BANCA (anche nell'interesse della banca che sarebbe rientrata di un proprio credito da mutuo) per riscuotere il finanziamento statale di un progetto di sviluppo imprenditoriale, e per il quale BANCA non avrebbe fatto il necessario, segnalando anzi SOCIETA' alla centrale rischi con conseguente perdita del finanziamento stesso.

Secondo il primo giudice — esclusa una rinuncia all'azione in difetto di prova dei motivi di estinzione di un precedente giudizio inter partes, e non prescritta l'azione contrattuale - non era comunque dimostrato che SOCIETA' avesse definitivamente perso la sovvenzione, e il mandato non prevedeva in ogni caso obbligo di attivarsi per ottenerla, ma costituiva solo una delega per l'incasso; la segnalazione alla c.r. era lecita, per la lunga insolvenza alle rate del mutuo, e seguiva quella di altre banche, né il mandato presupponeva alcuna posizione di garanzia per ottenere il finanziamento.

2. SOCIETA' ha appellato, premettendo che per attuare il proprio progetto "omissis" - riguardante omissis per il controllo di processi di combustione di omissis - per il quale era stato chiesto il finanziamento in data 10.1.2001 (concesso dal MIUR il 29.12.2003, poi modificato il 25.8.2004, e consistente in euro 270.131,50 a fondo perduto ed euro 314.303 di contributo in conto interessi su credito agevolato decennale allo 0,50%), era stato acceso presso BANCA mutuo chirografario il 25.7.2002 per euro 258.228, garantito dal socio di

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

maggioranza CESSIONARIO, e dalla moglie TIZIA, socia di minoranza; CESSIONARIO aveva anche aumentato il capitale sociale di euro 130.000, condizione della sovvenzione. Era stato poi conferito mandato irrevocabile a BANCA il 7.4.2004, come da questa richiesto, per l'incasso di tutte le somme dovute, da canalizzare per l'adempimento del mutuo stesso.

Secondo l'appellante invece BANCA non aveva informato SOCIETA' degli sviluppi delle operazioni, ma l'aveva consigliata di rivolgersi ad altra banca per sanare il debito con BANCA, però contemporaneamente causando la chiusura dell'intero sistema creditizio col segnalare a sofferenza le rate insolute del mutuo; neppure concludendo una - pur proposta - moratoria provvisoria per "uscire" temporaneamente dalla c.r. in attesa di ricevere il finanziamento.

Tanto aveva provocato secondo SOCIETA' un danno pari al diniego del contributo già accordato, oltre ai mancati proventi dell'attività, equitativamente stimabili in ulteriori euro 600.000, ed oltre al danno all'immagine e alla somma destinata all'aumento di capitale rivelatosi inutile.

2.1. Col primo motivo di gravame si censura la ritenuta inesistenza del danno, poiché la definitiva esclusione del finanziamento derivava da nota ministeriale del 27.5.2009 all. doc. 19 che avvisava della imminente adozione del provvedimento di revoca, senza accogliere la proposta di accollo da parte degli altri partners del progetto, a causa delle difficoltà di SOCIETA' a rispettare i parametri per la stipula contrattuale, queste in sostanza consistenti nella segnalazione alla c.r..

2.2. Col secondo motivo SOCIETA' ripropone le voci di danno richiesto, che il tribunale aveva ommesso di esaminare.

2.3. Col terzo si censura l'omessa considerazione del difetto di correttezza e buona fede della banca per non aver esperito i rimedi necessari ed utili, ed eseguito gli atti preparatori e strumentali per rimuovere gli ostacoli all'esecuzione del mandato, salvaguardando gli interessi dell'altra parte. Ciò ad esempio *“prendendo accordi verbali o scritti con il finanziatore, inviando missive, predisponendo eventualmente atti giuridici, operazioni materiali, produrre documentazione se richiesta, e quant'altro necessario, fino ad introitare per conto del mandante le somme”*, a fronte invece di una totale inerzia di BANCA, quando il finanziamento era già disponibile e la segnalazione alla c.r. non ancora inviata (la prima del dicembre 2004).

SOCIETA' aggiunge che BANCA aveva poi ommesso di rimuovere o modificare la propria segnalazione, e *“profittato”* dell'irrevocabilità del mandato, rifiutando di rimmetterlo al fine di conservarsi una garanzia, il che aveva impedito a SOCIETA' di chiedere ad altre banche affidamenti alternativi anche temporanei. Ritiene sussistesse comunque una giusta causa di revoca ex art. 1723 2° co. c.c., consistente nella segnalazione alla c.r. e nell'averla a lungo taciuta. La banca aveva poi prima spinto SOCIETA' all'aumento di capitale per ottenere il finanziamento e poi infine nel 2005 promosso azione giudiziaria di recupero nei suoi confronti; anche il rilascio del mandato era stato falsamente presentato come utile strumento per l'acquisizione del finanziamento.

Si lamenta infine che la banca - con cui vi era anche un rapporto di c/c - non avesse adempiuto all'obbligo informativo ex art. 1710 c.c. 2° co., non comunicando alcuna notizia sull'andamento dell'operazione; e avesse taciuto che il finanziamento non poteva essere incassato proprio a causa del debito con la banca; questa aveva risolto il mutuo e proposto ricorso per d.i. a mandato ancora in essere, mentre avrebbe dovuto sospendere o rimuovere la segnalazione alla c.r., così potendo riscuotere il finanziamento e canalizzarlo per la sua esposizione, ovvero rimettere il mandato per consentire soluzioni alternative.

Insiste per le prove orali non ammesse.

3. BANCA ha resistito, premettendo che SOCIETA' era stata segnalata a sofferenza dal dicembre 2004 per circa 120.000 euro da altre due banche; il che aveva costretto BANCA ad appostare a sua volta a sofferenza il debito per il mutuo e lo scoperto di c/c nel marzo 2005; era stato ottenuto d.i. contro la società e i garanti, opposto con i medesimi argomenti di questo processo, e l'opposizione cancellata dal ruolo nel 2006 ex artt. 181 e 309 c.p.c., con definitività del d.i. stesso.

Deduce preliminarmente la violazione dell'art. 342 c.p.c.

3.1. Nel merito ribadisce che il mandato costituiva una mera delega all'incasso, e solo per riscuotere somme; nessun obbligo o garanzia ulteriore era previsto.

Nega di aver richiesto il rilascio del mandato, di averne deliberato l'accettazione o di averlo accettato, di averne ricevuto la notifica; e afferma d'aver rifiutato ulteriori finanziamenti garantiti da cessione di credito notarile come da proprio doc. 21; mancava inoltre la prova della ricezione o dell'accettazione del mandato da parte del Ministero, che lo rendeva comunque inefficace.

Aggiunge che il decreto ministeriale del 2003 non dava a SOCIETA' alcun diritto di credito certo e liquido, con conseguente identica inefficacia del mandato; e che il finanziamento non era comunque erogabile a causa della preesistente negativa situazione economico-finanziaria della società e dell'inottemperanza alle indicazioni per ottenere l'accollo agli altri richiedenti; ribadisce la persistente possibilità di ottenere il finanziamento con quest'ultima modalità come da comunicazione del 2008 del gestore OMISSIS (proprio doc. 8), non ottemperata da SOCIETA' come da nota ministeriale 27.5.2009 (doc. 19 avversario).

3.2. Propone appello incidentale subordinato, ribadendo che l'abbandono dell'opposizione a di in cui SOCIETA' aveva proposto riconvenzionale identica a quella del presente giudizio costituiva rinuncia all'azione e non agli atti, rientrante nei poteri del difensore, non necessitante formule determinate, ma potendo essere anche tacita.

In ogni caso il d.i. passato in giudicato copriva secondo BANCA il dedotto e il deducibile, ovvero anche la riconvenzionale connessa ex art. 36 c.p.c., cioè i fatti impeditivi, modificativi, estintivi anteriori al decreto ex Cass. 18791/2009 e 4531/2000.

Vengono riproposte: eccezione di prescrizione quanto alla domanda di danno extracontrattuale, pur ritenuta non reiterata in appello, ed ex art. 1227 1° e 2° co. c.c., e le istanze istruttorie non accolte in primo grado.

4. La causa veniva interrotta il 19.4.2016 e riassunta nel giugno 2016 da SOCIETA' nei confronti di BANCA 2, "ente ponte" ex art. 42 d.leg. 180/2015 e quale cessionaria ex art. 43 medesimo d.leg. dei diritti, attività e passività di BANCA in risoluzione, come da provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015.

La BANCA 2 si è costituita facendo proprie le deduzioni dell'originaria appellata, e preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità o inesistenza della riassunzione stante la cancellazione dal RI di SOCIETA' in data 9.11.2012 ex Cass. 15782/2016 e precedenti (implicita rinuncia tacita alla pretesa).

Dopo una nuova interruzione il 22.11.2016 per l'estinzione di SOCIETA', riassumeva di nuovo la causa CESSIONARIO quale cessionario in data 17.2.2017 di SOCIETA' 2,

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

cessionaria di SOCIETA' con atti del 13.6.2012 dei diritti inerenti la presente causa. Si costituiva allora SOCIETA' 3, cessionaria dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali di BANCA in risoluzione ex artt. 46 e 47 d.leg. 180/2015 e 58 TUB, ed anche ex art. 111 c.p.c. facendo proprie le deduzioni di BANCA e BANCA 2.

SOCIETA' 3 deduce l'inopponibilità e invalidità degli atti di cessione da SOCIETA' ai suoi presunti aventi causa, e CESSIONARIO l'ultrattività del mandato difensivo non avendo dichiarato il difensore il relativo evento interruttivo.

4. L'appello non può essere accolto.

4.1. Si premette che lo stesso è ammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto sono state individuate ed argomentate le censure mosse alla sentenza appellata ed è stata espressa la parte volitiva del gravarne.

4.2. Ancora preliminarmente, nonostante la società SOCIETA' sia stata messa in liquidazione il 09.12.2010 e definitivamente cancellata dal registro delle imprese in data 09.11.2012, come da visura camerale prodotta in giudizio (doc. 2), devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte appellata con riferimento ai successivi atti di riassunzione posti in essere, rispettivamente, da SOCIETA' in data 22.06.2016 e da CESSIONARIO in data 24.02.2017.

In materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6070/2013, hanno stabilito il noto principio per cui *"la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p. c."*

Sulla base di tale principio di diritto, si deve osservare che indubbiamente il primo ricorso per riassunzione, successivo all'interruzione del processo per la messa in liquidazione coatta amministrativa della vecchia BANCA, è stato proposto dalla società SOCIETA' quand'era già stata cancellata (atto di riassunzione del 22.06.2016; cancellazione del 09.11.2012), con conseguente perdita della capacità processuale anche in capo all'ex amministratore CESSIONARIO.

Nel caso di specie, tuttavia, il difensore di SOCIETA' ha dichiarato che, quando ha predisposto il primo atto di riassunzione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione dell'iscrizione dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società dallo stesso rappresentata e difesa. La censura pone la questione degli effetti sul processo, già iniziato, della cancellazione della società dal registro delle imprese che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2 c.c., ne comporta l'estinzione.

La questione delle ripercussioni dell'estinzione della società sul processo è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale che, di recente, ha sancito quanto segue: *"l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei nodi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione"* (Cass. SS.UU. n. 15295/2014). Si tratta del c.d. principio

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

dell'ultrattività del mandato, originariamente sancito dalle sentenze delle SS.UU. del 1984 e del 1986 (Cass. SS.UU. n. 1228, 1229 e 1230 del 1984; Cass. SS.UU. n. 11394/1996).

Affinché si verifichi l'interruzione è necessario quindi che vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace e, in assenza di tale dichiarazione in udienza o tramite notificazione alle altre parti, fino all'udienza di discussione, la posizione giuridica della parte interessata resta stabilizzata, proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace.

Tanto premesso, si deve rilevare che, nel caso di specie, il difensore della SOCIETA' (Avv. OMISSIS), che ha continuato a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, è munito di procura valida anche per il grado di appello.

Dunque, è possibile affermare che la SOCIETA' in liquidazione, per quanto estinta alla data di presentazione del ricorso per riassunzione, venne idoneamente rappresentata, sulla base del primo mandato, efficace anche per la riassunzione, dal medesimo mandatario avvocato, soggetto titolare del potere discrezionale di valutare l'opportunità dell'interruzione nell'esclusivo interesse della parte rappresentata essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro (Cass. 20809/2018).

4.3. Con riferimento al secondo atto di riassunzione si deve poi rilevare che il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. SS.UU. 6070/2013; SS.UU. 6071 e 6072/2013; Cass. 25974/2015), in forza del quale in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese *"effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società"* nel caso di specie non può trovare applicazione.

Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio in sede di seconda riassunzione emerge che la società prima della propria estinzione ha inteso trasferire il rapporto giuridico processuale relativo alla presente controversia in favore della Società 2

L'iniziativa e la corretta conclusione della cessione sono provati dai documenti nn. 1 e 2 prodotti a cura di CESSIONARIO con il secondo atto di riassunzione; tali atti, rispettivamente denominati dalle parti *"proposta di cessione diritti di causa"* (doc. 1) e *"accettazione"* degli stessi (doc. 2), entrambi stipulati in data 13.06.2012 tra la società' in liquidazione e la società 2, confermano che nel 2012 il rapporto processuale ed i diritti di causa relativi al presente procedimento erano stati ceduti da SOCIETA' prima della sua estinzione. Con ulteriore atto del 17.02.2017, la Società 2 ha ceduto i suddetti diritti relativi alla controversia a CESSIONARIO, il quale è dunque subentrato nei diritti di causa riguardanti SOCIETA' (doc. 3 prodotto con il secondo atto di riassunzione e denominato *"trasferimento"*); pertanto, pur estinta l'originaria parte attrice, deve ritenersi che le pretese azionate in giudizio non sono state rinunziate, bensì esse sono succedute in capo a CESSIONARIO, il quale gode dunque di legittimazione attiva a riassumerle.

4.4. Tanto premesso, nel merito si deve ritenere esatta la conclusione del Tribunale che ha rigettato la domanda risarcitoria — a titolo contrattuale ed aquiliano — proposta da SOCIETA' per dedotto inadempimento di un mandato conferito dalla stessa a BANCA per riscuotere il finanziamento statale di un progetto di sviluppo imprenditoriale. Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'azione attorea per mancanza di prova sull'effettiva esistenza di un danno da risarcire, posto che SOCIETA' non ha adeguatamente dimostrato l'asserita perdita definitiva del finanziamento sopra citato e, in ogni caso, il

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

mandato conferito a BANCA non prevedeva alcun obbligo della stessa di attivarsi per far concretamente ottenere alla società il finanziamento stesso.

4.4.1. Sul primo motivo, si deve osservare che nessuna prova l'appellante ha fornito in merito all'avvenuta e definitiva revoca del finanziamento, per un progetto di sviluppo imprenditoriale, da parte del Ministero.

Al contrario, come si desume dalla nota Miur n. omissis del 27.05.2009 (doc. 19 allegato alla seconda memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. di SOCIETA') inviata dal MIUR a SOCIETA', ad oggi non risulta alcun atto che attesti che l'appellante abbia definitivamente perso la possibilità di ottenere il finanziamento, con conseguente assenza di un danno da risarcire.

Infatti, come si evince dal tenore della missiva, il MIUR, preso atto delle perduranti difficoltà di SOCIETA' al rispetto dei parametri normativi richiesti, come rilevato nella lettera ricevuta dall'Istituto convenzionato OMISSIS del 01.04.2009 — Prot. n. OMISSIS (preceduta da altra lettera con analogo contenuto; doc. 12 fascicolo appellata — copia lettera del 18.09.2006), è intervenuto esclusivamente formulando un preavviso di revoca di tutto il finanziamento concesso con decreto direttoriale n. OMISSIS del 29.12.2003 e modificato con decreto direttoriale del 25.08.2004; manca, invece, un'effettiva adozione del provvedimento di revoca, di fatto non presente agli atti.

Premesso che la SOCIETA' ha avanzato, ai sensi dell'art. 6 del DM 8.08.1997, richiesta di finanziamento a valere sul Fondo Speciale Ricerca Applicata, pervenute al MIUR in data 10.01.01 (prot. n. omissis) per il progetto "omissis", si deve osservare che, ai fini dell'espletamento del procedimento istruttorio, il Ministero competente, per il tramite dell'Uff. omissis, una volta verificata la regolarità delle domande pervenute, in data 24.01.01 ha incaricato il Prof. OMISSIS di svolgere la valutazione dei contenuti scientifici del progetto nonché delle attività inerenti la predisposizione del capitolato tecnico. Con riferimento allo svolgimento dell'istruttoria tecnico economica, lo stesso MIUR ha provveduto ad inoltrare copia del progetto in parola all'Istituto OMISSIS, indicato dagli stessi proponenti in sede di domanda quale soggetto competente per gli adempimenti di natura economico finanziaria, ai sensi della circolare del 29.12.1999, n. omissis (doc. I fascicolo appellante).

A prescindere dalle considerazioni sulle perduranti difficoltà di SOCIETA' al rispettare i parametri normativi richiesti per la stipula contrattuale del finanziamento, si deve rilevare che il doc. 19 precedentemente citato, oltre a non contenere un'espressa revoca del finanziamento, semplicemente afferma che gli atti acquisiti da OMISSIS, su richiesta del Miur (lettera MIUR prot. omissis del 26.06.2007) e già trasmessi a quest'ultimo, non soddisfano la formale richiesta di accollo degli obblighi e degli impegni derivanti dal progetto e facenti capo al partner SOCIETA'.

Il primo atto, definito quale "Atto unilaterale di Assenso di omissis", prospetta infatti l'attribuzione di impegni e oneri alla SOCIETA' a carico della OMISSIS senza, tuttavia, contenere la manifestazione di assenso di OMISSIS a tale accordo. Il secondo atto costituisce una mera convenzione tra SOCIETA' e OMISSIS che si impegna a richiedere, in via unificata e per conto di SOCIETA', attraverso un atto non redatto nel rispetto della forma prevista per la tipologia di atti relativi ai progetti agevolati pubblicati in G.U., la liquidazione dei contributi agevolativi spettanti dall'esecuzione del progetto.

Ne deriva che l'atto di accollo in questione costituisce un accollo semplice con il quale il terzo accollante OMISSIS si è obbligato nei confronti del solo debitore accollato SOCIETA' e non anche verso il creditore, MIUR, il quale non può quindi pretendere l'adempimento dell'obbligazione; il terzo accollante ed il debitore possono in qualsiasi momento accordarsi per modificare o revocare l'impegno inizialmente assunto dal primo e questi, nel caso di

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accolto e non anche verso il creditore terzo estraneo dell'accollo (Cass. n. 8044/1997).

È evidente che la lettera inoltrata dal MIUR in merito alla possibile revoca del finanziamento trova giustificazione nell'inadempimento da parte di SOCIETA' alle precise indicazioni del MIUR in ordine al possibile accollo che le avrebbe consentito, nonostante le difficoltà emerse nel corso degli anni, di accedere all'erogazione del finanziamento stesso. L'assenza di una definitiva adozione di un provvedimento di revoca del finanziamento a cura del MIUR, emerge dal tenore letterale con cui si conclude la detta missiva del 27.05.2009: *"ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, i proponenti del progetto potranno trasmettere, nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della presente, specifiche osservazioni eventualmente corredate di documenti. Le stesse osservazioni verranno esaminate al fine dell'adozione del provvedimento finale"*.

4.4.2. Sul secondo motivo va osservato che, stante l'inesistenza di un provvedimento definitivo di revoca del finanziamento, deve ritenersi infondata la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellante. Per quanto riguarda gli altri danni lamentati dalla società, consistenti nel mancato introito del contributo a fondo perduto della somma di euro 270.131,50, resa disponibile dal decreto MIUR del 25.08.2004, oltre che il danno derivato dall'impossibilità di usufruire del finanziamento decennale di euro 314.303 al vantaggioso tasso dello 0,50% annuo, è sufficiente osservare che l'erogazione di tali somme è sempre stata vincolata e subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Ministero competente ai fini della stipula del finanziamento.

Infine, sull'aumento di capitale, priva di pregio è la doglianza espressa dalla società proponente, posto che tale operazione non può essere imputata ad una pretesa di BANCA, ma costituisce espressione di una precisa volontà della società che, tramite il proprio socio unico CESSIONARIO e la socia TIZIA, ha inteso procedere, in data 27.04.2004 (doc. 6 fascicolo appellante, verbale di assemblea straordinaria) all'aumento del capitale sociale da euro 11.000,00 ad euro 119.000,00 in quanto l'importo di euro 108.000,00, quale aumento, veniva destinato a sostegno del progetto "omissis".

E' evidente che l'incremento del capitale sociale è stato deliberato per consentire alla società di rispettare quanto espressamente richiesto dal Decreto Ministeriale del 29.12.2003 (doc. n. 4 fascicolo appellante), il quale introduce la necessità per SOCIETA' di presentare, entro la data di stipula contrattuale, documentazione utile a comprovare l'apporto ed il versamento di capitale proprio in una o più delle forme consentite, per un importo non inferiore ad euro 130.000,00.

4.4.3. Per quanto attiene agli ulteriori profili relativi alla responsabilità precontrattuale ed a quella extracontrattuale di BANCA per le colpose o dolose omissioni dedotte dalla società appellante, nella specie riferibili all'obbligo giuridico di tenere un comportamento secondo le regole della correttezza o buona fede in senso oggettivo ex artt. 1175 e 1337 c.c., e/o della diligenza del mandatario, si deve osservare che la Banca ha correttamente adempiuto ai propri obblighi e non può essere ritenuta responsabile delle vicende che hanno portato la società ad essere valutata come inadeguata ai fini della definitiva concessione del finanziamento.

Nel caso di specie, tramite il conferimento di un mandato irrevocabile all'incasso, la SOCIETA' creditrice, per il tramite di CESSIONARIO in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, ha attribuito a Banca solo l'incarico di riscuotere le somme dovute in dipendenza del credito derivante dal Decreto Ministeriale del 29.12.2003 n. omissis — Ammissione di progetti di cooperazione internazionale omissis, di cui al D.Lgs. n. 297/1999, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca — pubblicato su G.U. n. 63 del 16.03.2004.

Fermo restando il fatto che il testo contrattuale del mandato irrevocabile all'incasso, previsto anche nell'interesse del mandatario, risulta essere stato inoltrato con raccomandata a/r sia al MIUR sia a omissis, soggetto gestore dei rapporti finanziari sovvenzionati previsti dal progetto omissis, questa Corte condivide l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, il quale ha qualificato il mandato irrevocabile in parola quale semplice mandato a riscuotere somme, come espressamente previsto dall'art. 1 dello stesso testo contrattuale (doc. 7 fascicolo appellante).

La figura contrattuale in esame, secondo la Cassazione, persegue la finalità dell'estinzione dei debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei medesimi diritti, realizzata con la loro cessione, ma solamente in maniera indiretta, attraverso il meccanismo di compensazione col debito del mandatario avente ad oggetto il versamento delle somme incassate (Cass. n. 19054/2003). Secondo il predetto negozio, le somme da incassare potevano essere riscosse da BANCA anche nel proprio interesse, ex art. 1723 comma 2 c.c., a fronte del credito concesso dalla stessa alla SOCIETA' e di quanto ad essa dovuto per capitale, interesse ed altri oneri (arti 1 e 2 del mandato all'incasso).

È pertanto evidente che la stessa SOCIETA', alla data della stipula del mandato, che non prevedeva alcun obbligo in capo a BANCA di garantire alla prima l'ottenimento del finanziamento, fosse a conoscenza della propria situazione debitoria nei confronti della BANCA.

In ogni caso, Banca aveva una mera delega all'incasso, e solo per riscuotere somme; nessun obbligo o garanzia ulteriore era previsto, in qualità di mandataria, in capo alla stessa.

Pertanto, non sono configurabili ulteriori obblighi inadempiti dell'istituto, peraltro infatti solo genericamente esposti dall'appellante nei termini di cui sopra (*"prendendo accordi verbali o scritti con il finanziatore, inviando missive, predisponendo eventualmente atti giuridici, operazioni materiali, produrre documentazione se richiesta, e quant'altro necessario.."*); vi è invece agli atti documentazione inerente le dirette comunicazioni del Ministero a SOCIETA' in relazione ai requisiti e agli adempimenti richiesti e a cui questa non ha potuto ottemperare; emerge invece dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra mandante e mandatario la ricerca di un accordo per ripianare la grave situazione debitoria in capo a SOCIETA' e il diniego di ulteriore credito (cessione con stipula notarile) proprio per il fatto che il finanziamento ministeriale non sembrava ancora in vista nonostante il tempo trascorso.

Tenuto conto di ciò e del fatto che fin dal dicembre 2002 la posizione debitoria di SOCIETA' era stata posta da BANCA a "rientro" con piano di rimborso che prevedeva versamenti mensili di almeno 3.500,00 euro (doc. 19 fascicolo appellata) e che tali versamenti mensili non erano stati rispettati, si deve ritenere lecita e dovuta la scelta di Banca di mettere la posizione "a sofferenza" in data 18.03.2005, previa comunicazione formale alla società di risoluzione del contratto di mutuo chirografario a mezzo di lettera raccomandata datata 14.03.2005 (doc. 15 fascicolo appellante).

In proposito, si deve rilevare che Banca non può essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del finanziamento in favore di SOCIETA' in seguito all'avvenuta segnalazione della posizione a sofferenza di quest'ultima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, posto che la stessa società, con lettera inoltrata in data 10.03.2005, avente ad oggetto *"proposta di ristrutturazione del debito della società"*, ammetteva di essere debitrice nei confronti di BANCA e dichiarava di essere già stata posta in sofferenza da BANCA X per scoperto su c/c, nonché da BANCA Y, a partire dal 20.12.2004 (doc. 4 fascicolo appellata).



*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Guernelli, n. 336 del 31 gennaio 2019*

Si aggiunge che la ricorrenza della giusta causa richiesta alla Banca per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale in base all'art. 1845 c.c. deve essere valutata in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'andamento del rapporto come convenute tra le parti ed all'esistenza di un concreto ed attuale pericolo al credito ed alle garanzie offerte dal debitore. Nel caso di specie, non vi è certo un'interruzione abusiva del credito tramite la risoluzione del contratto di mutuo chirografario ovvero con il recesso dal rapporto di c/c n. 8926, dato che il mutuo presentava 4 rate in mora a far tempo dal 26.07.2003, mentre sul c/c vi era uno scoperto pari ad euro 176.190,00 oltre interessi e, numerose erano state nel corso del rapporto le proposte formulate da SOCIETA' per ripianare il proprio debito, nessuna delle quali era andate a buon fine. Ragionevole, pertanto, la scelta operata dalla Banca di ritenere probabile l'effettiva incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte.

In conclusione, neppure possono trovare qui ingresso le prove orali non ammesse dal giudice in primo grado. Esse infatti devono ritenersi superflue sulla base delle conclusioni tratte in merito all'inesistenza di un definitivo provvedimento di revoca del finanziamento da parte del MIUR, con conseguente inconfigurabilità di un danno risarcibile lamentato da parte appellante, peraltro non ascrivibile a BANCA in base al contenuto del mero mandato all'incasso per cui è causa.

4.5. L'appello incidentale subordinato formulato da parte appellata è assorbito dal rigetto dell'appello principale.

5. Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza; si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio: rigetta l'appello e condanna CESSIONARIO alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di BANCA, che si liquidano in euro 8.900,00 di compensi oltre spese generali, CP ed IVA se dovuti.

Bologna, 21 dicembre 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*